

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott. Cristian Ficarelli
Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott. Fausto Braglia
Dott. Paolo Caprari

Reggio Emilia, li 31/05/2016

CIRCOLARE N. 22/2016

Approfondimento

Oggetto: diritto camerale per il 2016

A. Fonti normative

1. L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29.12.1993 n.580 come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia, determina con proprio decreto la misura del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. Qualora si verificano variazioni significative del fabbisogno economico delle CCIAA, la misura del diritto annuale viene aggiornata, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. In assenza del predetto decreto, le misure del diritto camerale restano invariate e continuano ad essere applicate fino all'emanazione di un nuovo DM (nota Min. Sviluppo economico 30.12.2010 n. 201046).
2. L'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che l'importo del diritto camerale previsto dalla legge 580/1993 venga ridotto come segue:
 - a. per il 2015 del 35%;
 - b. per il 2016 del 40%;
 - c. dal 2017 del 50%.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

3. Con D.M. 22.12.2015 il MISE ha stabilito la misura del diritto fisso e gli scaglioni di fatturato per quello variabile da utilizzare per la determinazione del diritto camerale dovuto per il 2016.

B. Ambito soggettivo

1. Il diritto camerale annuale è dovuto dai soggetti esercenti attività d'impresa iscritti nel Registro delle imprese.

2. Il Registro delle imprese è suddiviso in varie sezioni

a. Sezione Ordinaria:

a. Imprenditori commerciali individuali

b. Società in nome collettivo e le società in accomandita semplice

c. Società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata

d. Società cooperative

e. Gruppi Europei di Interesse Economico (c.d. "GEIE")

f. Consorzi e le società consortili

g. Enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale

h. Società costituite all'estero che hanno, nel territorio italiano, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa

i. Aziende speciali di enti locali ed i consorzi tra enti locali

j. Altri soggetti previsti dalla Legge

b. Sezione Speciale (art. 2 del DPR 14.12.99 n. 558)

i. Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.)

ii. Piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.)

iii. Imprenditori ittici (art. 4 del DLgs. 9.1.2012 n. 4)

iv. Società semplici

v. Persone fisiche, società e consorzi iscritti negli Albi delle imprese artigiane (L. 8.8.85 n. 443)

- c. Sezione speciale per le società tra professionisti (art. 16 co. 2 del DLgs. 2.2.2001 n. 96; art. 7 del DM 8.2.2013)
 - d. Sezione speciale per le imprese sociali (art. 5 co. 2 del DLgs. 24.3.2006 n. 155; DM 24.1.2008)
 - i. Impresa sociale (DLgs. 24.3.2006 n. 155)
 - ii. Società di mutuo soccorso ex L. 15.4.1886 n. 3818 (art. 23 del DL 18.10.2012 n. 179 e DM 6.3.2013)
 - e. Sezione speciale per le start up innovative (art. 25 co. 8 del DL 18.10.2012 n. 179) (1)
 - i. Start up innovative
 - ii. Incubatori certificati
 - f. Sezione speciale per le PMI innovative (art. 4 co. 2 del DL 24.1.2015 n. 3)
 - i. PMI innovative
3. Il diritto camerale è dovuto anche per le sedi secondarie e le unità locali. Il versamento va effettuato a favore della Camera di Commercio della provincia in cui si trovano tali entità.
4. Il diritto camerale non è dovuto nei seguenti casi:

Soggetti	Note	Riferimenti
Imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa	Salvo che sia in corso l'esercizio provvisorio	art. 4 co. 1 del DM 359/2001
Imprese individuali che hanno cessato l'attività nel 2015	Devono avere presentato la domanda di cancellazione entro il 30.1.2016	art. 4 co. 2 del DM 359/2001
Società e altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2015	Devono avere presentato la domanda di cancellazione entro il 30.1.2016	art. 4 co. 3 del DM 359/2001

Società cooperative che ricadono nell'ipotesi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. (scioglimento per atto dell'autorità governativa)	Il provvedimento di scioglimento deve essere stato assunto dall'autorità governativa nel 2015	art. 4 co. 4 del DM 359/2001
Start up innovative e incubatori certificati	L'esenzione: - opera se sono mantenuti i requisiti qualificanti per l'acquisizione e della qualifica di start up innovativa; - dura non oltre il quarto anno di iscrizione	art. 26 co. 8, secondo periodo, e art. 31 co. 4 del DL 179/2012

C. Misura del diritto annuale per il 2016

1. Misure fisse già ridotte del 40%

Imprese che pagano in misura fissa	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	52,80	10,56
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	120	24
Società semplici non agricole	120	24
Società semplici agricole	60	12
Società tra avvocati previste dal DLgs. n. 96/2001	120	24

2. Scaglioni di fatturato e aliquote

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0	100.000	200 misura fissa
oltre 100.000	250.000	200 + 0,015% della parte eccedente 100.000
oltre 250.000	500.000	222,5 + 0,013% della parte eccedente 250.000
oltre 500.000	1.000.000	255 + 0,010% della parte eccedente 500.000
oltre 1.000.000	10.000.000	305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
oltre 10.000.000	35.000.000	1.115 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000
oltre 35.000.000	50.000.000	2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000
oltre 50.000.000		2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 fino ad un massimo di 40.000,00

L'importo complessivo determinato applicando le aliquote e gli scaglioni sopra indicati andrà ridotto del 40%

Anche l'importo fisso del primo scaglione andrà ridotto del 40%, per cui l'importo dovuto da chi rientra nel primo scaglione ammonta ad Euro 120. Altrettanto dicasi per l'importo massimo che così ammonta ad Euro 24.000,00.

3. Unità locali

Per ciascuna unità locale l'importo del tributo è pari al 20% di quello dovuto per la sede.

4. Criterio di determinazione del fatturato

Per la determinazione del fatturato necessario al calcolo del diritto camerale, occorre fare riferimento a precise voci della dichiarazione presentata ai fini IRAP

Società di capitali	Quadro IC modello IRAP 2016
Imprese industriali e commerciali	Sezione I, righe IC1 e IC5
Banche e altri soggetti finanziari	Sezione II, righe IC15 e IC18
Società che esercitano in via prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. "holding industriali")	Sezione I e II, righe IC1, IC5 e IC15
Imprese di assicurazioni	Somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del Conto economico
Società di persone	Quadro IP modello IRAP 2016
Società che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97	Sezione I, rigo IP1
Società che hanno esercitato l'opzione per la determinazione dell'IRAP secondo le regole delle società di capitali	Sezione II, rigo IP13 e IP17
Società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. "holding industriali")	Sezione II, righe IP13, IP17 e IP18
Persone fisiche	Quadro IQ modello IRAP 2016
Imprese individuali che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97	Sezione I, rigo IQ1

Imprese individuali che hanno esercitato l'opzione per la determinazione dell'IRAP secondo le regole delle società di capitali	Sezione II, rigo IQ13 e IQ17
--	------------------------------

D. Maggiorazioni applicate da alcune Camere di Commercio

Avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 18, comma 10, della L. 580/93, alcune Camere di Commercio hanno aumentato il diritto annuale del 20%.

ANNO	CCIAA		PERCENTUALE	SEZIONE
2016	AG	Agrigento	20	Tutte
2016	AL	Alessandria	15	Tutte
2016	AT	Asti	20	Tutte
2016	CL	Caltanissetta	20	Tutte
2016	CT	Catania	20	Tutte
2016	EN	Enna	20	Tutte
2016	FG	Foggia	20	Tutte
2016	FI	Firenze	20	Tutte
2016	GO	Gorizia	20	Tutte
2016	KR	Crotone	20	Tutte
2016	LI	Livorno	15	Tutte
2016	LU	Lucca	20	Tutte
2016	MC	Macerata	20	Tutte
2016	ME	Messina	20	Tutte
2016	MS	Massa Carrara	20	Tutte
2016	PA	Palermo	20	Tutte
2016	PG	Perugia	20	Tutte
2016	PI	Pisa	20	Tutte
2016	PO	Prato	20	Tutte
2016	PT	Pistoia	20	Tutte
2016	RG	Ragusa	20	Tutte
2016	RN	Rimini	20	Tutte
2016	SI	Siena	10	Tutte
2016	TP	Trapani	20	Tutte
2016	VB	Verbania	20	Ordinaria
2016	VB	Verbania	10	Speciale
2016	VC	Vercelli	10	Tutte
2016	VI	Vicenza	15	Tutte
2016	VR	Verona	20	Tutte

E. Versamento del diritto annuale

1. Il diritto annuale va versato in unica soluzione utilizzando il mod. F24 esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA (direttamente o tramite intermediario abilitato).
2. Il codice tributo è il “3850” da indicare nella Sezione “IMU e altri tributi locali”.
3. Il tributo può essere compensato con crediti fiscali e contributivi disponibili.

F. Termini di versamento

1. Persone fisiche e società di persone
 - a. 16.6.2016 senza alcuna maggiorazione;
 - b. 18.7.2016 con la maggiorazione dello 0,4% da versare con lo stesso codice tributo del diritto annuale.
2. Società di capitali
 - a. Se non hanno differito il termine per l’approvazione del bilancio al 30.6.2016
 - i. 16.6.2016 senza alcuna maggiorazione;
 - ii. 18.7.2016 con la maggiorazione dello 0,4% da versare con lo stesso codice tributo del diritto annuale.
 - b. Se hanno differito al 30.6.2016 il termine per l’approvazione del bilancio
 - i. entro il giorno 16 del mese successivo all’approvazione del bilancio (ma non oltre il 18.7.2016) senza alcuna maggiorazione;
 - ii. entro il 30° giorno successivo a quello indicato al precedente punto i. con la maggiorazione dello 0,4% da versare con lo stesso codice tributo del diritto annuale.